

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1033 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13870 e all'autorizzazione della L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80182 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1139/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) La L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13870 è stata autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13870 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e includeva una richiesta di modifica della denominazione del ceppo in *Corynebacterium glutamicum* NITE SD 00285.
- (4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80182 come additivo per mangimi per l'utilizzo nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80182 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nei pareri del 3 aprile 2019 <sup>(3)</sup> e del 14 maggio 2019 <sup>(4)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* NITE SD 00285 e da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80182 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre precisato che la L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* NITE SD 00285 è irritante per la pelle, corrosiva per gli occhi e pericolosa in caso di inalazione. Per quanto riguarda la L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80182, ha indicato che è corrosiva per la pelle e gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è una fonte efficace dell'aminoacido arginina per tutte le specie animali e che per essere pienamente efficace nei ruminanti, la L-arginina di supplementazione dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine.
- (6) Nel suo parere sulla L-arginina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80182, l'Autorità ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza della somministrazione simultanea per via orale dell'aminoacido nell'acqua di abbeveraggio e nei mangimi. L'Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-arginina. L'Autorità raccomanda inoltre la supplementazione con L-arginina in quantità adeguate. Nel caso di una supplementazione con L-arginina nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno avvertire l'utilizzatore della necessità di tenere conto dell'apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 11).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2019; 17(5):5696.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2019; 17(6):5720.

